

## **TI\_GERICHTE 53.2002.1 vom 27. November 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_53.2002.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2002.1)

FR: TI\_GERICHTE 53.2002.1 du 27 novembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 53.2002.1 del 27 novembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 11**

aprile 2003 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Nella misura in cui le pretese ex contractu reclamate dall'attore possono riferirsi soltanto al periodo in cui egli ha svolto effettivamente il ruolo di agente infiltrato, il relativo termine di prescrizione ha iniziato a decorrere nell'agosto del 1988 (per i servizi resi nell'inchiesta dei 100 kg addirittura nel febbraio del 1987), momento in cui le prestazioni sono diventate esigibili. Ne segue che anche volendo applicare alla fattispecie un termine di prescrizione decennale, i presunti crediti vantati da \_\_\_\_\_ sono comunque decaduti nell'estate del 1998, prima della notifica del precetto esecutivo e della promozione delle cause innanzi al Tribunale di appello. In effetti, la lettera 14 luglio 1994 (doc. F) che \_\_\_\_\_ ha indirizzato al Consiglio di Stato tramite il suo patrocinatore dell'epoca non ha avuto effetti interruttivi sulla prescrizione delle pretese derivanti da contratto notificate in questa sede, dato che dal profilo pecuniario si limitava a postulare un risarcimento danni di fr. 200'000.- per atti illeciti (errori d'altri) commessi dalla magistratura nel contesto della "\_\_\_\_\_". Questa richiesta mirata, inoltrata in modo specifico ed esplicito sulla scorta di una serie di supposte manchevolezze di cui le autorità ticinesi si sarebbero macchiate nel 1984 dopo aver assunto il procedimento penale pendente in Italia a carico di \_\_\_\_\_, non è idonea ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati in questo procedimento a dipendenza dell'attività che l'attore ha svolto tra il 1986 ed il 1988 a beneficio della polizia e della Procura pubblica sopracenerina. Diversi sono, per natura e tempistica, i fatti richiamati a supporto delle rivendicazioni. Diverse sono le cause delle obbligazioni invocate. Diversi sono pure gli importi reclamati. Questa assoluta mancanza di corrispondenza tra le pretese avanzate attualmente e i contenuti dell'atto che si vorrebbe interruttivo della loro prescrizione impedisce di riconoscere che le stesse siano ancora esigibili. La petizione deve quindi essere respinta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. 3. L'attore chiede l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio. Sostiene di non avere mezzi sufficienti per far fronte alle spese della lite e che la sua azione non è manifestamente infondata. 3.1. Secondo l'art. 30 PAmM "gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustificino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustificino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio". In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157 CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta

possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinunciarebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe. 3.2. Nella fattispecie, quest'ultima premessa risulta insoddisfatta. L'attore infatti non poteva oggettivamente sperare di poter vincere la causa dopo che il Consiglio di Stato, preso visione del progetto di petizione, gli aveva ribadito l'impossibilità di accedere alle sue richieste mettendo peraltro in evidenza la debolezza degli argomenti avanzati. Tanto più che a prescindere dalla opinabile sussistenza di un contratto di diritto pubblico atto a fondare la competenza di questo Tribunale, \_\_\_\_\_ non poteva ignorare l'esatta collocazione temporale dei rapporti di collaborazione intercorsi con la polizia, il momento in cui le sue pretese erano divenute esigibili e, di conseguenza, la tardività con la quale si accingeva a farle valere in giudizio. Né poteva omettere di considerare un altro elemento essenziale del contenzioso, a lui ben noto, che l'avrebbe portato a soccombere anche in caso di tempestività dell'azione; il fatto, confermato da diversi testi (vedi doc. 1 lettera 12 febbraio 1998 di \_\_\_\_\_, verbale deposizione 29 gennaio 2003 di \_\_\_\_\_, verbale deposizione 30 gennaio 2003 di \_\_\_\_\_, verbale deposizione 11 aprile 2003 di \_\_\_\_\_) ed ammesso dall'attore medesimo (cfr. testimonianza 23 giugno 1989 di \_\_\_\_\_ interrogato dal GI della giurisdizione sopracenerina), che a suo tempo egli non chiese né convenne alcun compenso per il suo intervento siccome animato esclusivamente da sentimenti di rivincita e di idealismo. Ne segue che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, la petizione appalesandosi fin dall'inizio sprovvista di possibilità di successo. 4. La tassa di giudizio e le spese, il cui ammontare è fissato tenendo conto della modesta situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). L'esito del contenzioso impone l'assegnazione di congrue ripetibili al convenuto, assistito da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm). Per questi motivi, viste le norme di legge citate; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile la petizione è respinta per intervenuta prescrizione. 2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente. 4. \_\_\_\_\_ verserà allo Stato fr. 10'000.- a titolo di ripetibili. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario